

Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

 Anno Numero Sezione

Soggetto Imputato

 Datore_Lavoro_Pubblico Datore_lavoro_Privato CSP/CSE Dirigente Responsabile_Lavori
 Committente Preposto RSPP Lavoratore
 Altro

Esito

 Assoluzione
 Condanna Pena detentiva Pena sia detentiva che pecuniaria Pena non specificata
 Concorso di colpa del soggetto leso Risarcimento alla costituita parte civile
 Quantum
 Altri elementi
 1* Grado
 2* Grado
 precedente cassazione
 Precedente appello

Classificazione evento

 Infortunio Malattia Non riguarda un infortunio
 Lesioni Morte

Soggetto leso

 Operaio Artigiano Impiegato Imprenditore Ulteriori soggetti lesi
 Altro Salute Sicurezza

Fattispecie

Mentre si trovava sopra un ponteggio, a più di due metri di altezza, in un cantiere della ditta alle cui dipendenze prestava lavoro, precipitava al suolo cadendo attraverso un foro presente sul piano di calpestio e derivate dalla mancanza di un elemento di metallo costituente parte del pavimento dell'impalcatura: le gravissime lesioni conseguenti all'impatto al suolo lo conducevano alla morte (infortunio il 13 ottobre 2010; decesso il 18 ottobre 2010).

Tipologia del luogo di avvenimento

Privato Pubblico Cantiere Ufficio Fabbrica Altro

Principio di diritto

Il datore di lavoro non è stato condannato per non avere fornito ai dipendenti tutti i pezzi necessari per montare l'impalcatura ma per non avere adeguatamente vigilato sull'operato dei dipendenti una volta terminato il montaggio. E' opportuno rammentare che, ai sensi dell'art. 136, comma 6, d. lgs. N. 81 del 2008, «Il datore di lavoro assicura che i ponteggi siano montati, smontati o trasformati sotto la diretta sorveglianza di un preposto, a regola d'arte e conformemente al Pi.M.U.S., ad opera di lavoratori che hanno ricevuto una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste». Ebbene, mentre del corretto adempimento di tale obbligo vi è, in effetti, piena prova sul punto, ciò che, invece, è emerso è che, una volta terminata la costruzione, essendo il relativo dato fattuale concordemente ritenuto dimostrato dai giudici di merito, la verifica del luttuoso evento evidenzia un deficit strutturale organizzativo nella verifica imprenditoriale sulla sicurezza dell'opera già realizzata: ed è proprio questo il nucleo centrale, logico e congruo, delle motivazioni dei giudici di merito che le doglianze difensive che si sono riferite non riescono a scalfire.

Altre informazioni sull'esito (dispositivo della sentenza della Suprema Corte di Cassazione)

 Rigetto_del_ricorso Ricorso_inammissibile

annullamento

 senza rinvio con rinvio con_rinvio_ai_soli_fini_civili

Dispositivo

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al rimborso delle spese processuali sostenute per questo giudizio di legittimità dalle parti civili, liquidate in € 3.500,00 oltre accessori come per legge. Così deciso il 15.06.2016

Note

I contenuti della presente scheda sono stati redatti da ERVET s.p.a. ad uso interno e per i propri soci; come tali costituiscono materiale di lavoro.